



UNIONE
PEDEMONTANA
PARMENSE

VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI N. 55 -2024 del 22/05/2024

Per il Comune di Montechiarugolo

OGGETTO: 2^A PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026 – MODIFICA SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE CAPITALE UMANO PIAO 2024 - PROVVEDIMENTI ASSEVERAZIONE

L'anno **2024 addì 22 del mese di maggio**, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Unione Pedemontana Parmense e dei Comuni di Collecchio, Montechiarugolo, Traversetolo, Sala Baganza e Felino, composto da:

- Dott.ssa Maria Letizia Monica, Presidente del Collegio,
- Dott. ssa Valentina Bianchi, Revisore effettivo,
- Dott. Pietro Cantarelli, Revisore effettivo,

nominati con Deliberazione del Consiglio Unione Pedemontana Parmense n.13 del 24/05/2021, **riunito in presenza presso la sede di Unione Pedemontana Parmense in Collecchio**, ha proceduto ad esaminare la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno della Giunta Comunale e precisamente:

2^A PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026 – MODIFICA SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE CAPITALE UMANO PIAO 2024 - PROVVEDIMENTI

Ottenute dalla **Dott.ssa Francesca Predieri, Responsabile del Servizio Finanziario** le dovute delucidazioni.

VISTI:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- ☐ l'art. 3 *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

Preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”*;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore*

soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale.

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 7 del 26/01/2023 è stato adottato il piano delle azioni positive 2023/2025 in materia di pari opportunità previsto dall’art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006; si precisa che il nuovo piano delle performance 2024 sarà oggetto di approvazione unitamente al PIAO 2024-2026.

Dato atto che con l’ulteriore proposta n. 144-2024 si prevede:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

ANNO 2024:

Settore Affari Istituzionali e Promozione Territoriale – Servizio Promozione culturale e territoriale	Copertura di n. 1 posto di nuova istituzione di Specialista in attività amministrative - Area Funzionari – decorrenza dalla prima data utile	Progressioni fra aree Unione “in deroga” secondo l’ART.13 COMMA 8 CCNL 16.11.2022 ex Art 52 c.1 bis del d.lgs 165/2001	Differenza della Spesa finanziata con 0,55% del monte salari del personale dei livelli relativo al 2018 - art. 13, c. 8, CCNL 16 novembre 2022;
Settore Pianificazione Territoriale	Copertura di n. 1 posto di nuova istituzione di Specialista in attività amministrative - Area Funzionari – decorrenza dalla prima data utile	Progressioni fra aree Unione “in deroga” secondo l’ART.13 COMMA 8 CCNL 16.11.2022 ex Art 52 c.1 bis del d.lgs 165/2001	Differenza della Spesa finanziata con 0,55% del monte salari del personale dei livelli relativo al 2018 - art. 13, c. 8, CCNL 16 novembre 2022;

Settore Affari Istituzionali e promozione territoriale/Servizio Sportello al cittadino	Copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C – decorrenza dalla prima data utile	Mobilità/ in alternativa scorrimento di graduatorie anche di altri enti/in alternativa concorso esterno	Neutralità finanziaria, già prevista nel Fabbisogno 2023-2024
Settore Pianificazione Territoriale	Copertura di n. 1 posto di Funzionario tecnico (Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni) – decorrenza dalla prima data utile	Mobilità/ in alternativa scorrimento di graduatorie anche di altri enti/in alternativa concorso esterno	Neutralità finanziaria, per sostituzione posto per dimissioni volontarie (prot. 7125-24)

ANNO 2025:
NESSUNA ASSUNZIONE;

ANNO 2026:
NESSUNA ASSUNZIONE;

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

ANNO 2024:

Settore Affari Istituzionali e Promozione Territoriale – incarico in staff al Sindaco	Copertura di un posto di Specialista in comunicazione — ex cat d a tempo parziale su 18 ore settimanali con decorrenza dal 01 Luglio 2024 fino al 31-12-2024 con possibilità di proroga fino alla fine del mandato (Art 90 Tuel)	Selezione pubblica	€ 8.633,42 (fino al 31-12-2024) Tot complessivo annuale € 17.266,84
Settore Affari Istituzionali e Promozione Territoriale – incarico in staff al Sindaco	Copertura di un posto di Specialista in comunicazione ex cat d – a tempo parziale su 18 ore settimanali dal 01 Luglio 2024 fino al 31-12-2024 con possibilità di proroga fino alla fine del mandato in staff al Sindaco (Art 90 Tuel)	Selezione Pubblica	€ 8.633,42 (fino al 31-12-2024) Tot complessivo annuale € 17.266,84

ANNO 2025:
NESSUNA ASSUNZIONE

ANNO 2026:
NESSUNA ASSUNZIONE ;

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;

Rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta, dopo le modifiche apportate, come riepilogato nella sottostante tabella:

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Spese macroaggregato 101	1.786.801,66	1.973.129,58	1.939.980,69	1.922.713,85
Spese macroaggregato 103	3.465,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Irap macroaggregato 102	115.492,77	125.590,01	125.590,01	125.590,01
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
quota Unione Ped. Par.se	332.014,28	452.849,54	452.849,54	452.849,54
convenzioni	8.095,84	6.013,79	6.013,79	6.013,79
quota personale azienda	171.369,00			
Totale spese di personale (A)	2.417.238,75	2.559.082,92	2.525.934,03	2.508.667,19
(-) Componenti escluse (B)	210.536,69	293.345,04	293.345,04	293.345,04
(-) maggior spesa per personale a tempo indet. Artt.4-5 DM17.3.2020 (C)	0,00	146.791,10	146.791,10	146.791,10
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C	2.206.702,06	2.118.946,78	2.085.797,89	2.068.531,05
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				
marginale di spesa ancora sostenibile		87.755,28	120.904,17	50.415,73

Preso atto:

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a euro 118.554,00 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

Considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

- il Comune di Montechiarugolo si colloca nella fascia demografica lett. f) (popolazione da 10.000 a 59.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 11.292;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2020 – 2021 – 2022) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2022) si attesta al 17,50% , al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27%, come riportato nella sottostante tabella

	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
Numeratore (SPESE DI PERSONALE)	1.539.826,08	1.665.731,74	1.725.739,06	1.890.152,35
Denominatore (MEDIA ENTRATE)	9.776.319,47	10.206.637,91	10.532.487,09	10.803.068,65
Percentuale	15,75%	16,32%	16,38%	17,50%



**UNIONE
PEDEMONTANA
PARMENSE**

Rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Montechiarugolo ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), come riportato nella sottostante tabella:

	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
Spese di personale 2018	1.665.149,21	1.665.149,21	1.665.149,21	1.665.149,21
Percentuale di Tabella 2	16%	19%	21%	22%
Valore massimo anno	266.423,87	316.378,35	349.681,33	366.332,83

- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”*;

Rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati e inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dalla **Dott.ssa Predieri Francesca, Responsabile dei Servizi Finanziari**, in data 22/05/2024 ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

Accerta

che la proposta di modifica al piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (verificare eventuale deroga - ENTI VIRTUOSI - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 80/2024, avente ad oggetto "2^ PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026 – MODIFICA SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE CAPITALE UMANO PIAO 2024 - PROVVEDIMENTI.

Il Collegio dei Revisori richiama il dettato di cui all'art 38 comma 5 Testo Unico degli Enti Locali (DPR 267/2000), che così recita: «I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili», raccomandandone il rispetto e la valutazione della applicazione al Consiglio Comunale.

visto il rendiconto dell'esercizio 2022 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 26/04/2023, con il quale è stato accertato un risultato di amministrazione (avanzo/disavanzo) come segue:

Allegato a) Risultato di amministrazione

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO 2023**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				3.908.729,66
RISCOSSIONI	+	2.278.176,02	9.802.912,75	12.081.088,77
PAGAMENTI	-	2.499.177,99	10.584.160,18	13.083.338,17
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			2.906.480,26
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			2.906.480,26
RESIDUI ATTIVI	+	5.676.904,68	4.281.017,64	9.957.922,32
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>		0,00	231.446,74	231.446,74
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	-	1.090.519,56	2.220.689,04	3.311.208,60
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			161.444,46
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			1.173.073,05
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	=			8.218.676,47
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:				
Parte accantonata				
Fondo perdite societa' partecipate				579,00
Fondo contenzioso				38.987,23
Altri accantonamenti				137.150,00
Fondo crediti dubbia esigibilita'				3.723.802,56
Totale parte accantonata (B)				3.900.518,79

visto il bilancio di previsione 2024/2026 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 95 del 20/12/2023;
tenuto conto che ad oggi è intervenuta n. 2 variazioni sulla quale il Collegio dei Revisori ha espresso pareri.



**UNIONE
PEDEMONTANA
PARMENSE**

vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, **allegata alla proposta esaminata**, nella quale viene illustrato l'impatto economico-finanziario della spesa di personale conseguente alle assunzioni previste nel piano del fabbisogno 2024/2026 sugli equilibri di bilancio;

rilevato che dal piano del fabbisogno di personale 2024/2026 esaminato emerge una maggiore spesa di personale di euro 17.266,84 che risulta già finanziata sul bilancio di previsione 2024/2026;

richiamata la tabella dei parametri obiettivi per Comuni (o Province e Città metropolitane) ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

visto ed esaminato il piano degli indicatori di bilancio 2024/2026 aggiornato alla situazione attuale del bilancio con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

TIPOLOGIA DI INDICATORE	VALORE	
	ANNO X	ANNO X+1
RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO - INCIDENZA SPESE RIGIDE SU ENTRATE CORRENTI (Disavanzo + spesa personale + debito)/entrate correnti)	23,55	22,49
INDICATORE EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE	22,94	22,44
INCIDENZA SALARIO ACCESSORIO ED INCENTIVANTE RISPETTO AL TOTALE SPESA CORRENTE (indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro)	9,95	8,83
INCIDENZA SPESA PERSONALE FORME CONTRATTO FLESSIBILE (indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile))	1,26	1,39
INDICATORE EQUILIBRIO DIMENSIONALE IN VALORE ASSOLUTO - SPESA DI PERSONALE PROCAPITE (Popolazione al 1 gennaio anno di riferimento)	178,75	176,17
VERIFICARE IL RAPPORTO TRA NUMERO DIPENDENTI E POPOLAZIONE	0,00425	0,00425

rilevato che dalla documentazione esaminata e dalla Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione emerge che il bilancio 2024/2026 conserva l'equilibrio pluriennale;

richiamato tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L.n.58/2019;

ASSEVERA

Il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024/2026 del Comune di Montechiarugolo a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2024/2026 di cui alla proposta esaminata.

Il Collegio dei Revisori richiama il dettato di cui all'art 38 comma 5 Testo Unico degli Enti Locali (DPR 267/2000), che così recita: « I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili », raccomandandone il rispetto e la valutazione della applicazione al Consiglio Comunale.



**UNIONE
PEDEMONTANA
PARMENSE**

Data, 25/03/2024

L'Organo di Revisione

Dott.ssa MARIA LETIZIA MONICA (Presidente)

Dott.ssa VALENTINA BIANCHI (Membro)

Dott. PIETRO CANTARELLI (Membro)

